SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1994, n. 759.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, e del decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto 26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, concernente la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 maggio 1971;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni dei decreti ministeriali sopra citati al fine, fra l'altro, di comprendere nel campo di applicazione degli stessi i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 31 marzo 1965 e sue modificazioni, 22 dicembre 1967 e sue modificazioni, e 3 maggio 1971, riguardanti rispettivamente la disciplina degli additivi alimentari, dei coloranti alimentari e degli amidi modificati che si possono aggiungere agli alimenti, si applicano anche ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

2. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

a) al «Titolo I - A Conservanti», alle voci «E 200 Acido sorbico, E 201 Sodio sorbato, E 202 Potassio sorbato ed E 203 Calcio sorbato» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, 1000 mg/Kg»;

b) al «Titolo I - C Antiossidanti», alle voci «E 300 Acido L-ascorbico, E 301 Sodio L-ascorbato, E 302 Calcio L-ascorbato, E 304 L-Ascorbile palminato, E 306 Estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli, E 307 Alfa tocoferolo di sintesi, E 308 Gamma tocoferolo ed E 309 Delta tocoferolo di sintesi» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri, granulati, pastigliaggi e simili, destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

c) al «Titolo II A - Stabilizzanti, addensanti e gelificanti»:

– alle voci «E 407 Carragenine, E 410 Farina di semi di carrube, E 412 Farina di semi di guar, E 413 Gomma adragante, E 414 Gomma arabica, E 415 Gomma xanthano, E 440 Pectina, E 460 Cellulosa microcristallina, E 461 Metilcellulosa, E 463 Idrossipropilcellulosa, E 464 Idrossipropilmetilcellulosa, E 465 Metiletilcellulosa ed E 466 Carbossimetilcellulosa» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati, destinati alla ricostituzione, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 401 Sodio alginato» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.»;

– alle voci «E 414 Gomma arabica ed E 420 Sorbitolo» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «cioccolatini (limitatamente al ripieno), S.B.T.I.»;

– alle voci «E 420 Sorbitolo ed E 422 Glicerolo» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «capsule di gelatina destinate a contenere alimenti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 440 Pectina» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 464 Idrossipropilmetilcellulosa» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «crocchette di patate, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 466 Carbossimetilcellulosa sale sodico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «bevanda cioccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.»;

d) al «Titolo II B - Emulsionanti»:

– alla voce «E 322 Lecitine» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri e granulati, nonché oli e grassi in capsule, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

- alla voce «E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi»:

i) è aggiunto il seguente caso d'impiego: «bevanda cioccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.»;

ii) la dizione «Gelati 0,5%» è sostituita dalla seguente «Gelati, S.B.T.I.»;

iii) è aggiunto il seguente caso d'impiego: «dessert gelato, S.B.T.I.»;

iv) è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri e granulati, nonché oli e grassi in capsule, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

- alla voce «E 472 a) Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.»;

e) al «Titolo VI - Agenti di rivestimento»:

– alla voce «Gomma lacca bianca raffinata» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

f) al «Titolo VII - Acidificanti»:

– alle voci «E 270 Acido lattico ed E 330 Acido citrico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, polveri, granulati, pastigliaggi e simili, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 334 Acido tartarico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «spuntini a base di cereali e frutta a guscio ricoperta, 0,4%, polveri e granulati 700 mg/litro (calcolato sul prodotto ricostituito pronto per il consumo), pastigliaggi e simili 1%, destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111»;

g) al «Titolo VIII - Antiagglomeranti»:

– è inserita la voce «Talco (esente da asbesto)» con il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

– sono inserite le seguenti voci: «Silicato di calcio, Silicato di magnesio e Trisilicato di magnesio (esente da asbesto)» con i seguenti casi d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

– alle voci «Carbonato di calcio e Carbonato di magnesio» sono aggiunti i seguenti casi d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, granulati, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

– alla voce «Silice colloidale (o biossido di silicio idrato)» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati, alla dose di 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

– alla voce «E 341 Fosfato tricalcico» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e granulati 10 g/Kg, pastigliaggi e simili, S.B.T.I.»;

h) al «Titolo XIII - Vari», alla voce «Sali di sodio potassio, magnesio e calcio degli acidi grassi alimentari» la dizione «caramelle, pastigliaggi e chewing-gum 1%» è sostituita dalla seguente: «caramelle, chewing-gum, pastigliaggi e simili, polveri e granulati, S.B.T.I.»;

i) al «Titolo XIV - Correttori di acidità» alle voci «Carbonato di sodio, Bicarbonato di sodio, Carbonato di potassio e Bicarbonato di potassio» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri e grunalati, S.B.T.I.».

3. Alla sezione *B* del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 è aggiunta la seguente dizione: «Alimenti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sotto forma di polveri, granulati, pastigliaggi e simili, capsule».

4. I coloranti riportati nella sezione A/I dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967 possono essere impiegati per la colorazione delle capsule, utilizzate nella fabbricazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e dei pastigliaggi.

5. È consentito l'impiego del colorante «E 171 Biossido di titanio» nelle caramelle, S.B.T.I.».

6. Nell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971:

- alla voce «11 Fosfato di diamido» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «preparati per mousse al cacao con cioccolato in granella, S.B.T.I.»;

- alla voce «14 Amido acetilato e reticolazione adipica» è aggiunto il seguente caso d'impiego: «bevanda ciccolata pronta per il consumo, S.B.T.I.».

7. Negli edulcoranti destinati al consumatore finale, sotto forma di microcompresse, è consentito l'impiego del polivinilpirrolidone e del polivinilpolipirrolidone, S.B.T.I.

Art. 2.

1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma già autorizzati secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, possono essere prodotti e commercializzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legislativo sopra citato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti già notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli alimenti legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il D M. 31 marzo 1965 sono i seguenti:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968,

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968,

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 132 del 26 maggio 1971,

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 300 del 18 novembre 1972,

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973,

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974,

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 117 del 5 maggio 1976,

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977,

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978,

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Uffialale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983;

29 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983;

13 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1984;

20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985;

7 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986;

18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 1986;

12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1987;

31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 1990;

6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993;

2 agosto 1993, n. 582, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 agosto 1994;

14 febbraio 1994, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1994;

6 aprile 1994, n. 288, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994;

6 aprile 1994, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1994;

26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994.

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il D.M. 22 dicembre 1967 sono i seguenti:

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 26 luglio 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

6 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975;

3 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 18 settembre 1976;

21 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 5 aprile 1977;

26 luglio 1994, n. 558, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 194.

— Il comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 111/1992 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) prevede che: «Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti alimentari di cui all'art. 1 non compresi nell'allegato 1, il fabbricante ne informa il Ministero della sanità mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto».

— Si trascrive il testo dell'art. 5, lettera *g)*, e degli articoli 7 e 22 della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande:

«Art. 5. — È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a)-f) (omissis);

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali».

«Art. 7. — Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bavande che abbiano subito aggiunte o sottrazione o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

«Art. 22. — Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

— Il testo dell'art. 57, commi 2 e 3, della legge n. 142/1992, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), è il seguente:

«2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1° luglio 1992, è soppressa la lettera *f)* dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al primo comma dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari"».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed aslla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 111/1992 si veda in nota alle premesse.

— L'allegato al D.M. 31 marzo 1965 riporta l'elenco degli additivi che possono essere aggiunti agli alimenti e prevede i casi e le dosi d'impiego nei singoli alimenti come pure le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza degli additivi stessi.

— La sezione *B* dell'allegato al D.M. 22 dicembre 1967 riporta l'elenco degli alimenti di cui si autorizza la colorazione.

— La sezione A/1 del D.M. 22 dicembre 1967 riporta l'elenco dei coloranti che possono essere impiegati per la colorazione della massa e in superficie.

— L'allegato al D.M. 3 maggio 1971 riporta gli amidi modificati mediante procedimenti fisici ed enzimatici, nonché quelli modificati mediante mezzi chimici, assimilati per quanto concerne l'utilizzazione per usi alimentari agli amidi nativi, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte I), nonché gli amidi modificati mediante mezzi chimici, assimilati, ai fini della utilizzazione negli alimenti, agli additivi chimici, con la precisazione dei casi e delle dosi massime d'impiego (parte II).

95G0052

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1994.

Modificazione al contenuto di nicotina della marca di sigaretta West Light Big Box.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzato sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la società Distrital S.r.l. per conto della ditta Reemtsma di Amburgo, chiede di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera West Light Big Box;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigaretta appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta nicotina
West Light Big Box	0,60

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti il contenuto di nicotina indicato per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

95A0617

DECRETO 14 gennaio 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1994;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.548,842
Marco tedesco	»	1.018,733
Franco francese	»	297,606
Fiorino olandese	»	909,295
Franco belga	»	49,509
Lira sterlina	»	2.487,162
Lira irlandese	»	2.458,105
Corona danese	»	260,280
Dracma greca	»	6,647
E.C.U.	»	1.942,887
Dollaro canadese	»	1.147,133
Yen giapponese	»	15,729
Franco svizzero	»	1.224,776
Scellino austriaco	»	144,743
Corona norvegese	»	234,002
Corona svedese	»	213,367
Marco finlandese	»	331,276
Escudo portoghese	»	9,969
Peseta spagnola	»	12,258
Dollaro australiano	»	1.143,219

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di ottobre 1994, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,593
Albania:		
Lek	»	15,443
Algeria:		
Dinaro algerino	»	38,933
Angola:		
New Kwanza	»	0,010
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	862,779
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	411,643
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.546,205
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	862,779
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.544,376
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.096,488
Bangladesh:		
Taka	»	38,248
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	767,849
Belize:		
Dollaro Belize	»	772,188
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.544,376
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	49,220
Birmania:		
Kyat	»	269,273
Bolivia:		
Boliviano	»	330,280
Botswana:		
Pula	»	572,425
Brasile:		
Real	»	1.822,100
Brunei:		
Dollaro Brunei	Lit.	1.045,003
Bulgaria:		
Lev	»	23,924
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,293
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	0,508
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.401,173
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,596
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,573
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	570,747
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.859,684
Cile:		
Peso cileno	»	3,518
Cina:		
Renmimbi	»	180,693
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.317.538
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,839
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,971
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,978
Corea del Nord:		
Won nord	»	716,752
Corea del Sud:		
Won sud	»	1,930
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	9,658
Croazia:		
Kuna Croazia	»	277,053
Cuba:		
Peso cubano	»	1.541,018
Dominicana:		
Peso dominicano	»	110,545
Ecuador:		
Sucre	»	0,717
Egitto:		
Lira egiziana	»	455.624
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	176,075
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	419,731

Estonia:		
Corona Estonia	Lit.	127,154
Etiopia:		
Birr	»	275,774
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.483,434
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.075,776
Filippine:		
Peso filippino	»	60,085
Gambia:		
Dalasi	»	158,867
Ghana:		
Cedi	»	1,514
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	47,106
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.483,434
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	8,671
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.222,358
Guatemala:		
Quetzal	»	267,817
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,123
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,576
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,895
Haiti:		
Gourde	»	81,106
Honduras:		
Lempira	»	173,031
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	199,422
India:		
Rupia indiana	»	49,113
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,709
Iran:		
Rial iraniano	»	0,881
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.674,308
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,974
Israele:		
Shekel	»	514,790
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	Lit.	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	34,900
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.187,144
Laos:		
New Kip	»	2,140
Lesotho:		
Maluti	»	436,329
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.832,728
Libano:		
Lira libanese	»	0,926
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.541,018
Libia:		
Dinaro libico	»	5.121,270
Lituania:		
Lita Lituania	»	385,254
Macao:		
Pataca	»	193,051
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,441
Malawi:		
Kwacha	»	106,745
Malaysia:		
Ringgit	»	603,515
Maldive:		
Rufiya	»	129,330
Malta:		
Lira maltese	»	4.274,368
Marocco:		
Dirham Marocco	»	176,780
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,238
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,369
Messico:		
Peso Messico	»	449,649
Mongolia:		
Tugrik	»	3,852
Mozambico:		
Metical	»	0,245
Nepal:		
Rupia nepalese	»	31,207
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	220,300

Nigeria:		
Naira	Lit.	70,071
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	940,725
Oman:		
Rial Oman	»	4.002,644
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	50,147
Panama:		
Balboa	»	1.541,018
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.358,753
Paraguay:		
Guarani	»	0,806
Perù:		
New Sol	»	693,867
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,381
Polonia:		
Zloty	»	0,066
Qatar:		
Riyal Qatar	»	423,472
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	56,117
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,656
Romania:		
Leu	»	0,879
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,326
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	472,169
Sant'Elena:		
Lira Sant'Elena	»	2.483,434
São Tomé:		
Dobra	»	1,882
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	315,997
Sierra Leone:		
Leone	»	2,666
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.045,003
Siria:		
Lira siriana	»	67,000
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,801
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,588
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,414
Sud Africa:		
Rand	»	436,329
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	49,550
Surinam:		
Fiorino Surinam	Lit.	6,615
Swaziland:		
Lilangeni	»	436,329
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	58,983
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,915
Thailandia:		
Baht	»	61,779
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.137,709
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	276,179
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.591,163
Turchia:		
Lira turca	»	0,043
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,041
Uganda:		
New scellino	»	1,678
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,405
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	280,293
Vanuatu:		
Vatu	»	13,458
Venezuela:		
Bolivar	»	9,070
Vietnam:		
Dong	»	0,140
Western Samoa:		
Taia	»	606,036
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.607,594
Yemen Sett.:		
Rial	»	28,122
Zaire:		
New Zaire	»	0,765
Zambia:		
Kwacha	»	2,306
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	185,291

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: TREMONTI

95A0593

DECRETO 30 gennaio 1995.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-*duodecies* della direttiva del consiglio n. 91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da facoltà agli Stati membri di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori;

Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e successive modificazioni, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, reiterato da ultimo dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto in particolare il comma 3 del suddetto art. 52, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;

Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1992, con il quale sono stati definiti i limiti per l'applicazione dell'agevolazione;

Visto l'art. 2 della direttiva del Consiglio 94/4/CE del 14 febbraio 1994, che ha sostituito l'art. 28-*duodecies*, punto 2, lettera *a)*, primo comma, della direttiva del Consiglio 77/388/CEE del 17 maggio 1977;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 1994, con il quale il limite per l'applicazione dell'agevolazione è stato elevato;

Visto l'art. 7, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 69/169/CE cui fa espresso riferimento l'art. 2, comma 2, della direttiva 94/4/CE;

Considerato che occorre provvedere al riguardo:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1, n. 1), del decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1993 n. 13, è sostituito dal seguente:

«1) gli oggetti ed i generi di consumo che il viaggiatore trasporta in altro Stato membro nei bagagli personali, siano privi di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi L. 174.000».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1995.

Roma, 30 gennaio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A0594

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1995.

Disposizioni in materia di incompatibilità fra cariche ricoperte nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera *c)*, a mente del quale «in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società», e l'art. 12, primo comma, lettera *e)*, secondo il quale negli statuti «vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi»;

Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356;

Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;

Visto il proprio decreto n. 364429 del 1° giugno 1994;

Considerato che tali decreti prevedono che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverrà operante allo spirare del termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte;

Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto;

Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante «Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti»;

Ritenuta la necessità di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera *e)*, del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e società conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della società conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b)* della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non più di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente.

2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.

3. Qualora per effetto delle dismissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresì il controllo della società conferitaria, la regola dell'incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.

4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 2.

1. Coloro che ai sensi del secondo comma del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, hanno mantenuto cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, qualora il termine più ravvicinato fra le cariche ricoperte venga a scadere anteriormente al 1° giugno 1995, potranno essere confermati nella carica per un ulteriore mandato, purché alla data di scadenza della carica l'operazione di concentrazione che coinvolge la società bancaria conferitaria (fusione, acquisizione del controllo) sia posta in atto.

2. Coloro che, in applicazione del comma 1, alla data del 30 giugno 1996 si trovino a ricoprire cariche nell'ente conferente e nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio dovranno in ogni caso esercitare l'opzione tra le cariche incompatibili entro e non oltre tale data, sempre che beninteso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, 1° febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A0616

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 1994.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1994-95.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1869/94 del Consiglio del 27 luglio 1994;

Visto il regolamento CEE n. 1424/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 794/91 del Consiglio del 25 marzo 1991;

Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21 agosto 1967, relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento ed alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3528/92 della Commissione del 7 dicembre 1992;

Visto il regolamento CEE n. 3406/93 della Commissione del 13 dicembre 1993, che stabilisce le varietà di tipo Indica, agli effetti dell'intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 896/94 della Commissione del 22 aprile 1994;

Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione dei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento CEE n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 895/94 della Commissione del 22 aprile 1994;

Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3528/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993;

Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 547/94 della Commissione del 10 marzo 1994;

Visto il regolamento CE n. 1870/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1994/95;

Visto il regolamento CE n. 1871/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994-95, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1994-95;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1994-95, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

p. *Il Ministro del tesoro*
RASTRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 33

ALLEGATO

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976

Art. 1

L'Ente Nazionale Risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1869/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 1994/95, alle norme dei regolamenti CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n, 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonchè a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2

A norma dei citati regolamenti, l'Ente Nazionale Risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1994/95 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1994, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1994/95, purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente Nazionale Risi e non può essere inferiore a partite omogenee di tonn. 20 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento CEE n. 1418/76.

Art. 3

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° gennaio 1995 e sino al 31 luglio 1995. Il prezzo di acquisto è di ECU 291,02 alla tonnellata per il riso di tipo Indica e di ECU 278,64 alla tonnellata per il riso di tipo Japonica, pari rispettivamente al 94% e al 90% del prezzo di intervento fissato in 309,60 ECU alla tonnellata con regolamento CE n. 1870/94 del Consiglio del 27 luglio 1994. Le varietà di tipo Indica figurano all'allegato I del regolamento CEE n. 3406/93. Ai prezzi di acquisto sopra citati vanno aggiunte le maggiorazioni mensili previste dall'articolo 6 del presente atto disciplinare.

Il prodotto deve essere consegnato, a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scancato, nel centro di intervento designato dall'Ente Nazionale Risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: <<Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, di qualità corrispondente alla media di un risone a grana tonda, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,5%, ambrati 0,125%, gialli 0,050%, e con resa globale del 71%>>.

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Art. 4

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odore e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 15%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi;

la percentuale di grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale di grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale di grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda ed lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale di grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda ed lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175% sia per i risi a grana tonda, sia per gli altri risi;

Art. 5

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente Nazionale Risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° gennaio 1995 e per sette mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di ECU 1,94 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di ECU 13,58.

Art. 7

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1994, nonchè quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente Nazionale Risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8

L'Ente Nazionale Risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9

L'Ente Nazionale Risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti dà causa di forza maggiore.

Art. 10

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di acquisto all' intervento di cui all'art. 5, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1418/76, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di acquisto all'intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art.11, titolo III del regolamento CEE n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento CEE n. 1418/76.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di acquisto all'intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente Nazionale Risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.

Art. 11

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1995, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 15 settembre 1995.

Art. 12

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13

La gestione contabile, che ha inizio il 1° gennaio 1995 e termina il 31 dicembre 1995, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali ;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e di uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Per le spese di cui alle lettere a) e b) l'Ente Nazionale Risi dovrà trasmettere, entro il 28 febbraio 1996, al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, - Direzione Affari Generali e del Personale, nonché alla Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali, gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del Tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli Istituti bancari interessati.

Art. 14

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con quello del Tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente Nazionale Risi dell'esercizio 1995, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 1996, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione Affari Generali e del Personale nonchè alla Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali e al Ministero del Tesoro.

Art. 15

E' facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e di quello del Tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente Nazionale Risi.

Art. 16

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 23 dicembre 1994

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

p. Il Ministro del tesoro
RASTRELLI

Per incondizionata accettazione
L'Ente Nazionale Risi

p. La Direzione Generale
MAGNAGHI

Il Commissario
GARRIONE

TABELLA I

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi %	Resa globale %
Argo, Selenio	64	71
Balilla, Balilla G.G., Balilla Solana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta	63	71
Koral	62	71
Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Veneria	61	70
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Girona, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Lemont, Mara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda, Pierina Marchetti, Ribè, Ringo, Rio, S. Andrea, Senia, Sequial, Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro	60	70
Angelico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Tebre, Volano	59	70
Bonnet Bell, Ispaniki A., Rita, Silla, Thaibonnet, L 202	58	70
Arborio, Ariatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea, Roxani	56	70
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	56	68
Carnaroli, Vialone Nano,	55	70
Delta,	55	68
Axios, Evropi, Strymonas	54	69
Pygmalion	50	69
Irat 348, Mana	45	65
Varietà non denominate	63	71

TABELLA II

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 15 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%

TABELLA III

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento ECU tonn.
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 2,48
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 2,48
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di ECU 1,86
b) inferiore al rendimento di base	detrazione di ECU 1,86

TABELLA IV

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni Ecu/tonn.
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	1,55 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	1,55 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	2,32 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	2,32 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	2,32 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	12,38 per 1/8 di punto

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota, qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e operato il rinvio e dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'articolo unico:

— Il D.M. 27 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967, recava norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1967-68, in esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento CEE n. 359/67 del 25 luglio 1967.

95A0618

DECRETO 12 gennaio 1995.

Modalità tecniche in materia di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 di detto decreto-legge, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *d)*, nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 1 lettera *d)* in materia di accordi di programma e di ricapitalizzazione delle cooperative di pesca;

Considerata la necessità di provvedere alla definizione dei suddetti adempimenti previsti dal citato comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 561/1994;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che nella seduta del 6 dicembre 1994 ha reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto per «legge» si intende il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 655; per «cooperative» le cooperative di pesca ed acquacoltura; per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca ed acquacoltura.

Art. 2.

1. Le somme previste dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge per l'attuazione delle misure concernenti gli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative sono così ripartite:

a) per gli accordi di programma lire 1.600 milioni per l'anno 1994 lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) per la ricapitalizzazione delle cooperative lire 2.400 milioni per l'anno 1994 e lire 3.600 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

Art. 3.

1. Alle cooperative che abbiano effettuato dopo il 1° gennaio 1994 la ricapitalizzazione possono essere concessi:

a) un contributo a fondo perduto proporzionale al capitale sociale alla data del 30 settembre 1994;

b) un ulteriore contributo a fondo perduto rapportato alla partecipazione finanziaria dei soci alla ricapitalizzazione delle cooperative o di loro consorzi;

c) un contributo *una tantum* finalizzato ad agevolare il riequilibrio finanziario delle cooperative e loro consorzi.

2. La partecipazione finanziaria di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve consistere in versamenti di capitale sociale, regolarmente deliberati dall'organo collegiale statutariamente competente, risultanti da specifiche obbligazioni assunte dai singoli soci.

Art. 4.

1. Il contributo di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 è calcolato secondo la tabella seguente:

Capitale sociale (milioni) al 30-9-1994	Percentuale di contributo a fondo perduto erogabile
0-50	massimo 80%
50,1-500	massimo 50%
oltre 500	massimo 30% fino ad un massimo di 400 milioni

2 Il contributo di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 è calcolato secondo la tabella seguente:

Capitale sociale (milioni) al 30-9-1994	Ricapitalizzazione da parte dei soci	Ulteriore contributo pubblico in c/capitale
0-50	x	10/10 di x
50,1-500	x	8/10 di x
oltre 500	x	6/10 di x fino ad un massimo di 500 milioni

3. Il contributo di cui alla lettera *c)* dell'art. 3 e concesso alle cooperative e loro consorzi che negli anni 1992 e/o 1993 hanno prodotto:

a) un livello di indebitamento finanziario oneroso, non assistito da contributo agevolato, pari ad almeno il 25% del fatturato ovvero;

b) oneri finanziari pari ad almeno il 5% del fatturato.

4. Il contributo previsto dal comma 3 è corrisposto nella misura del 5% della massa debitoria e comunque per un importo non superiore a lire 200 milioni.

5. Il contributo concesso in applicazione della legge a ciascuna cooperativa non potrà in ogni caso essere superiore a lire 800 milioni.

Art. 5.

1. I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 possono essere concessi solo congiuntamente.

2. Per la concessione dei contributi previsti al comma 1 la cooperativa deve presentare un piano finanziario e di consolidamento patrimoniale, al quale è allegata:

1) la documentazione dell'avvenuto versamento effettuato da almeno 3/4 dei soci o di un numero di soci che rappresentino i 3/4 del capitale sociale, dimostrato attraverso la presentazione di apposita quietanza, ovvero;

2) la sottoscrizione da parte di almeno 3/4 dei soci o di un numero di soci che rappresentino i 3/4 del capitale sociale del piano dei versamenti con durata massima di tre anni, dimostrato attraverso la presentazione di copia conforme del libro soci, dalla quale si desuma il capitale sottoscritto da ciascuno dei soci.

3. Il contributo di cui alla lettera *c)* dell'art. 3 può essere concesso anche nell'ipotesi in cui la cooperativa non presenti istanza per la concessione dei contributi previsti al comma 1.

Art. 6.

1. Le istanze presentate ai sensi della legge sono esaminate in ordine cronologico; quelle complete dei documenti richiesti sono ammesse ai benefici di legge, in relazione alle disponibilità di bilancio, con decreto del Ministero, sentito il Comitato di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 7.

1. Al fine di conseguire la erogazione dei contributi previsti dal presente decreto la cooperativa è tenuta a prestare idonea garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva fidi, istituito ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Il Ministero fissa, nel decreto di ammissione ai benefici della legge, la durata della garanzia di cui al comma 1, che deve essere pari a quella del piano finanziario e di consolidamento patrimoniale previsto dal comma 2 dell'art. 5 e, comunque, non superiore a tre anni.

Art. 8.

1. Il contributo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può essere destinato da ciascun consorzio, che abbia effettuato la ricapitalizzazione, anche alla spesa di gestione.

2. Il consorzio, che intenda avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, presenta apposita istanza al Ministero, allegando la prova dell'effettuata ricapitalizzazione ed un programma di durata almeno biennale, che dimostri, tra l'altro, le garanzie prestate e le prospettive strategiche e gestionali del consorzio stesso.

3. Il Ministero, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce, nel decreto di concessione del contributo, ammontare e modalità per l'utilizzazione a fini gestionali del contributo.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1995

Il Ministro: POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 30

95A0580

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 gennaio 1995.

Modificazioni ai decreti ministeriali 31 gennaio 1987 e 19 dicembre 1986, riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Avezzano ed il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avezzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° settembre 1994 con il quale l'ordinario diocesano di Avezzano estingue la parrocchia della Madonna del Suffragio con sede in Avezzano (L'Aquila), priva di patrimonio;

Considerato che la diocesi di Avezzano e la parrocchia della Madonna del Suffragio, con sede in Avezzano (L'Aquila):

conseguirono la personalità giuridica civile con decreti ministeriali in data 31 gennaio 1987 e 19 dicembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 7 marzo 1987 e dell'8 gennaio 1987;

sono, pertanto, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Visto l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'iscrizione del registro delle persone giuridiche del provvedimento richiamato in narrativa, con il quale si è provveduto ad estinguere la parrocchia della Madonna del Suffragio, con sede in Avezzano (L'Aquila), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Art. 2.

Il provvedimento di estinzione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, richiamato in premessa — nella circoscrizione territoriale della diocesi di Avezzano sono comprese centouno parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di L'Aquila.

Art. 3.

Il presente decreto, unitamente al provvedimento dell'autorità ecclesiastica, sarà trasmesso al presidente del tribunale di L'Aquila per l'annotazione di competenza.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro: MARONI

95A0596

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 dicembre 1994, n. 30023.

Aspetti applicativi di alcune norme vigenti in materia di commercializzazione dei fertilizzanti. Legge 19 ottobre 1984, n. 748.

La legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» agli articoli 8 e 9 sancisce l'obbligo di utilizzare almeno la lingua italiana per etichettare i fertilizzanti e redigere i documenti commerciali d'accompagnamento;

Detta legge prevede, altresì, agli stessi articoli, che coloro che intendano ottenere il riconoscimento e l'iscrizione di nuovi tipi di concimi, ammendanti e/o correttivi nei relativi allegati rispettivamente 1B e 1C, al fine di una regolare produzione e commercializzazione, debbano inoltrare domanda al Ministero dell'agricolturae delle foreste, oggi Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi d'analisi;

La medesima legge, inoltre, dispone che, successivamente, con apposito decreto ministeriale e previo parere di una commissione di esperti (commissione tecnico-consultiva fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/84) vengano approvati e pertanto iscritti nuovi prodotti negli allegati succitati;

Atteso che la commissione delle Comunità europee ha richiamato l'attenzione delle Autorità italiane sul fatto che l'obbligo di utilizzazione della lingua italiana nella etichettatura dei fertilizzanti (concimi, ammendanti o qualsivoglia correttivi), anche se non è escluso l'uso contemporaneo di altre lingue, può in alcuni casi costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 30 e 36 del Trattato;

Atteso che la medesima commissione ha ritenuto inoltre necessari alcuni chiarimenti diretti agli operatori economici di altri Paesi, circa le modalità della procedura da seguire ai fini dell'iscrizione nella legge italiana di nuovi concimi ammendanti e/o correttivi;

Premesso che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con giurisprudenza costante (vds. ad es. sentenza 8 novembre 1979 in causa 251/78), ha dichiarato che l'art. 30 del trattato è dotato di efficacia diretta, e in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare;

Premesso che la stessa Corte, con sentenza 22 giugno 1989, nel procedimento 103/88, ha dichiarato altresì che tutti gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma di diritto comunitario rispondente ai requisiti dell'efficacia diretta, disattendendo i precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti;

Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1989, n. 389, ha da par suo dichiarato che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi — tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi — sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con norme comunitarie dotate di efficacia diretta;

Non potendosi inoltre sottacere la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 20 febbraio 1979 in causa 120/1978 (Rewe o «Cassis di Dijon») e successiva giurisprudenza, secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev'essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro;

Considerato che deroghe a questo principio sono ammesse solo se necessarie per soddisfare esigenze imperative, quali la sanità pubblica, la difesa dei consumatori od altre;

Si rende noto quanto segue:

È consentito anche il solo utilizzo di una o più lingue straniere, invece di quella italiana, nell'etichettatura e nei documenti d'accompagnamento di fertilizzanti provenienti da paesi esteri, purché esso avvenga limitatamente alle fasi antecedenti alla vendita al minuto.

Pertanto, l'obbligo previsto agli articoli 8 e 9 della legge n. 748/84 di apporre tutte le indicazioni in lingua italiana deve ritenersi non applicabile alle transazioni che intervengono allo stadio intermedio della catena distributiva, mentre il medesimo obbligo rimane fermo quando il prodotto è diretto al consumatore finale, a tutela della sicurezza e della salute di quest'ultimo e della sua informazione in ordine alla natura, alla composizione e alle condizioni d'uso di un determinato prodotto.

Si precisa inoltre, che la procedura per l'iscrizione di nuovi concimi ammendanti e/o correttivi, tutt'oggi non ancora armonizzati a livello comunitario, negli allegati 1B e 1C della legge italiana in materia di fertilizzanti, è applicabile anche ai concimi, ammendanti e correttivi legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri della Comunità.

Agli operatori esteri si applicano dunque, le medesime procedure riservate agli operatori italiani.

Il Ministro: POLI BORTONE

95A0627

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 gennaio 1995, n. 1.

Piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi.

All'assessorato alla sanità di regioni e province autonome

Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari

All'Istituto superiore di sanità

Agli istituti zooprofilattici sperimentali

e, per conoscenza:

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Al Comando carabinieri NAS

All'Unione nazionale avicoltura

All'A.I.A.

Alla Federconsorzi

Alla Confederazione coltivatori diretti

Alla Confcoltivatori

Alla Confagricoltura

A «Il progresso veterinario»

Il Consiglio della Comunità europea, con la direttiva 90/539 del 15 ottobre 1990, ha regolamentato gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

La suddetta direttiva è stata trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 1994.

Per quanto attiene agli scambi, l'art. 3 della direttiva prevede l'obbligo per tutti i Paesi membri della presentazione di un piano nel quale indicare i requisiti ed i relativi controlli necessari per il riconoscimento degli stabilimenti di pollame e uova da cova ai fini della loro abilitazione al commercio intracomunitario.

Il piano italiano, elaborato secondo quanto previsto dagli allegati della direttiva, è stato approvato dalla Commissione CEE con decisione 92/480/CEE del 21 settembre 1992.

Il piano nazionale di riconoscimento degli stabilimenti idonei, abilitati alle spedizioni di pollame e uova da cova in ambito comunitario, viene allegato alla presente in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, che ne prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il piano si compone di due parti fondamentali:

nella prima parte vengono definiti i requisiti degli impianti (locali, personale, disinfezioni e controlli), distinti per indirizzo produttivo;

nella seconda vengono specificati i programmi di controllo sanitario per alcune malattie (salmonellosi e micoplasmosi), che avranno applicazioni diverse a seconda della specie interessata.

L'autorità preposta al riconoscimento dell'idoneità degli stabilimenti è il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

I titolari o, per conto di questi, i responsabili degli stabilimenti interessati alla esportazione di pollame e uova da cova negli altri Paesi membri, che ritengano di possedere i requisiti richiesti, precisati dal piano, dovranno presentare all'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma competente per territorio apposita domanda di riconoscimento, redatta conformemente all'allegato 2, in carta legale, rivolta al Ministero della sanità.

Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

planimetria dello stabilimento, con l'indicazione delle attrezzature presenti e loro disposizione;

dichiarazione firmata (la firma dovrà essere autenticata nei termini di legge) del veterinario indicato nella domanda che, in qualità di «veterinario abilitato», dovrà operare i controlli previsti dal piano sotto la responsabilità del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, dalla quale risultino la sede ed il numero di iscrizione all'albo dei medici veterinari, e che contenga l'impegno dello stesso veterinario ad attuare tali controlli.

Il veterinario «abilitato» può essere un dipendente dell'azienda oppure un libero professionista con il quale l'azienda stessa intrattiene rapporto a convenzione;

verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.

Il parere riguarderà le strutture, che dovranno rispondere ai requisiti del piano, e sarà corredato da impegno alla esecuzione degli adempimenti di competenza previsti dal piano stesso, e riporterà il nominativo del veterinario indicato dall'azienda come responsabile per i controlli previsti, che opererà sotto la responsabilità dei servizi veterinari della U.S.L.

Le aziende operanti in più di un settore produttivo dovranno indicarlo nella domanda che sarà comunque unica.

Copia dell'istanza dovrà essere inviata, a cura dell'interessato, al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur.

Entro novanta giorni dalla data di ricezione della istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver verificato l'idoneità della documentazione trasmessa ed effettuato eventuali accertamenti, trasmetterà al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, un parere sulla stessa.

Il Ministero della sanità, visti i pareri dell'unità sanitaria locale e della regione o provincia autonoma, provvederà ad abilitare lo stabilimento assegnando un numero di riconoscimento valido per la commercializzazione di pollame e/o uova da cova in ambito comunitario.

Fatto salvo quanto sopraspecificato, la Direzione generale dei servizi veterinari si riserva di inviare sul posto propri funzionari con l'incarico di accertare la rispondenza dei requisiti degli stabilimenti a quelli previsti dal piano, o di delegare a tal fine funzionari veterinari regionali o delle province autonome.

L'attribuzione dei numeri di riconoscimento sarà effettuata con le seguenti modalità:

1) Per gli stabilimenti in cui si producono pollame e/o uova da cova delle seguenti specie:

galli, galline, polli;

tacchini;

faraone;

anatre;

oche.

Il numero di riconoscimento sarà formato da:

lettera I (Italia);

codice assegnato al tipo di produzione;

codice provincia;

numero progressivo nazionale.

Per quanto attiene ai codici di produzione questi saranno:

A per la selezione;

B per la moltiplicazione;

C per l'incubazione;

D per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della selezione;

E per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della moltiplicazione;

F per l'allevamento di pollastre destinate alla produzione delle uova da consumo;

G per le galline produttrici di uova da consumo;

H per il pollame da carne (polli, tacchini, faraone, oche, anatre).

2) Per gli stabilimenti in cui si producono pollame e/o uova da cova delle seguenti specie:

quaglie;

piccioni;

fagiani;

pernici.

Il numero di riconoscimento sarà attribuito secondo lo schema di cui sopra utilizzando i seguenti codici di produzione:

I per la selezione;

L per la moltiplicazione;

M per l'incubazione;

N per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della selezione;

O per l'allevamento di soggetti destinati alla riproduzione (fase pollastra) ai fini della moltiplicazione;

P per il pollame da carne (quaglie, piccioni, pernici, fagiani).

I codici delle province utilizzati per l'attribuzione del numero di riconoscimento saranno quelli già utilizzati per le registrazioni delle aziende avicole presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Gli stabilimenti per la selezione, la moltiplicazione e l'incubazione delle specie elencate al punto 1), già in possesso del suddetto numero di registrazione, peraltro già conforme allo schema di cui sopra, dovranno indicarlo nella domanda.

Tale numero sarà riconosciuto valido anche ai fini dell'inserimento nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

I prelievi relativi ai controlli specificati nelle tabelle allegate al piano saranno eseguiti dai veterinari «abilitati» o sotto la loro diretta responsabilità. I veterinari «abilitati» provvederanno ad inserire i relativi esiti nei registri di allevamento. I campioni saranno inviati per gli accertamenti agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

I compensi dovuti per gli accertamenti diagnostici previsti dal piano sono a carico dei titolari degli stabilimenti e saranno calcolati in base alle tariffe che verranno stabilite con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Si informa che la Commissione CE ha riconosciuto particolari garanzie, in relazione alla malattia di Newcastle all'Irlanda, alla Danimarca ed all'Irlanda del Nord, pertanto per le spedizioni di pollame e uova da cova verso i sopracitati Paesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993.

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

ALLEGATO 1

(Fac-simile di domanda)

All'assessorato regionale sanità - Provincia autonoma di TRENTO/BOLZANO

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA-EUR

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a .... il ....
residente a .... prov. ....
in qualità di (titolare, rappresentante, altro) ....
della azienda ....
sita in .... prov. ....
chiede che la suspecificata azienda sia inserita nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 587 del 3 marzo 1993.

A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:

che nello stabilimento si producono i seguenti tipi di pollame e/o uova da cova delle seguenti specie: ....
....
....;

che lo stabilimento è conforme ai requisiti indicati dal piano nazionale per il riconoscimento degli stabilimenti agli scambi intracomunitari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del .... ;

che il veterinario indicato per l'esecuzione dei controlli previsti dal suddetto piano è il dott. ....

Allega alla presente il parere favorevole della U.S.L. .... competente per territorio e la dichiarazione di impegno del veterinario.

Firma

....

ALLEGATO 2

PIANO

presentato dall'Italia conformemente alle disposizioni dell'art. 3, par. 1, della direttiva del Consiglio n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

1) INTRODUZIONE.

In applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva numero 90/539/CEE del 15 ottobre 1990, l'Italia sottopone all'approvazione della commissione delle Comunità europee il seguente piano nel quale vengono precisate le misure da adottare in ambito nazionale per assicurare il rispetto delle condizioni stabilite all'allegato II della direttiva ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

2) RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

2.1. *Controlli negli stabilimenti.*

I controlli delle autorità veterinarie negli stabilimenti comprenderanno almeno una visita annuale effettuata da un veterinario ufficiale.

Fatto salvo l'art. 2 del regolamento di polizia veterinaria relativo all'obbligo della denuncia di malattie infettive, i gestori degli allevamenti sono tenuti a comunicare ai veterinari abilitati ogni sospetto di malattia infettiva del pollame.

I veterinari abilitati sono tenuti a comunicare alle autorità sanitarie competenti gli esiti degli esami di laboratorio eventualmente effettuati nei casi di sospetto di malattie infettive.

2.2. *Impianti.*

2.2.1. *Stabilimenti di selezione - moltiplicazione - allevamento.*

2.2.1.1. *Requisiti dei locali.*

La distanza tra i locali degli allevamenti da riproduzione ed altri allevamenti non deve essere inferiore ai 100 metri.

I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica non inferiore a metri 1,50 di altezza situata a 10 metri dai locali. La distanza della recinzione dai locali di allevamento di riproduttori può essere inferiore a 10 metri qualora nelle vicinanze dei locali stessi non esistano altri allevamenti avicoli.

L'entrata della recinzione e le porte dei locali devono essere munite di serrature.

La porta di entrata del personale non deve permettere l'accesso di veicoli.

L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di dispositivo di disinfezione dei veicoli stessi.

Annesso ai locali di allevamento, e comunque all'interno della recinzione, deve essere previsto un locale speciale per la conservazione a mezzo del freddo delle spoglie animali. Tale locale è messo a disposizione dell'autorità sanitaria che fornirà le opportune indicazioni per l'eliminazione del materiale.

I locali di allevamento debbono avere:

pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile;

pareti facilmente lavabili e disinfettabili.

I capannoni debbono essere forniti di reti di protezione antipassero.

Debbono essere disponibili, prima di accedere agli animali, servizi per il lavaggio e la disinfezione di mani e calzari.

Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma devono essere tenuti a disposizione del personale e dei veterinari della USL.

2.2.1.2. *Personale.*

L'allevamento dei riproduttori deve essere condotto, e gli interventi routinari eseguiti, da persone nominativamente designate dal titolare dell'allevamento e segnalate all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

Il personale addetto ai controlli ufficiali ed eventuali visitatori devono fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda e adottare comunque le misure di protezione igienico-sanitarie attivate nell'allevamento.

2.2.1.3. *Disinfezione.*

L'insieme delle installazioni e dei materiali deve essere facilmente ed efficacemente disinfettabile.

Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali ed i materiali sono lavati e disinfettati.

Un vuoto sanitario di due settimane dopo il lavaggio e la disinfezione deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e le deiezioni trattati secondo le norme vigenti.

Devono essere effettuate periodicamente derattizzazioni e disinfestazioni.

2.2.1.4. *Controlli e registrazioni.*

Per ciascun branco viene tenuto un registro di allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

le entrate e le uscite dei volatili;

la provenienza del pollame;

la destinazione delle uova;

le prestazioni produttive;

la morbilità e la mortalità, indicando le relative cause;

gli esami di laboratorio effettuati ed il loro esito.

La scheda o il registro devono essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

2.2.2. *Allevamenti di pollastre destinate alla produzione di uova da consumo.*
Allevamenti di galline per uova da consumo.
Allevamenti di pollame da carne.

2.2.2.1. *Requisiti dei locali di allevamento.*

I locali di allevamento debbono avere:

pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare;

pareti lisce, rivestite con materiale lavabile.

I capannoni debbono essere forniti di reti di protezione antipassero.

Debbono essere disponibili, prima di accedere agli animali, servizi per il lavaggio e la disinfezione di mani e calzari.

Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma devono essere tenuti a disposizione del personale, dei veterinari della USL e di eventuali visitatori.

2.2.2.2. *Personale.*

L'allevamento deve essere condotto sotto la responsabilità di persone nominativamente designate dal titolare e segnalate all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

Il personale addetto ai controlli ufficiali deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda ed adottare comunque le misure di protezione igienico-sanitarie attivate nell'allevamento.

2.2.2.3. *Disinfezioni.*

L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali ed i materiali sono lavati e disinfettati.

Un vuoto sanitario deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e le deiezioni trattate secondo le norme vigenti.

Debbono essere effettuate periodiche derattizzazioni e controllo dei roditori.

Le spoglie animali debbono essere conservate in idonei contenitori, raccolte ed inviate alla distruzione secondo le disposizioni delle autorità sanitarie.

2.2.2.4. *Controlli.*

Per ogni impianto deve essere tenuta la scheda di allevamento, nella quale debbono esser indicati tutti gli incidenti di allevamento ivi compresa la mortalità.

La scheda o il registro deve essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

2.2.3. *Incubatoi.*

2.2.3.1. *Requisiti dei locali.*

I locali debbono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno.

I locali di incubazione debbono avere:

pavimento in materiale impermeabile, facile da pulire e disinfettare;

pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e disinfettabile.

Debbono essere previsti un locale speciale e le attrezzature igieniche per la conservazione dei pulcini morti, dei gusci ed eventualmente delle uova non schiuse. Tale locale ed attrezzature sono messi a disposizione dell'autorità sanitaria che fornirà le opportune disposizioni per l'eliminazione del materiale.

Le immediate adiacenze dell'incubatoio debbono essere pavimentate e facilmente lavabili.

L'accesso riservato ai veicoli deve essere munito di serratura e di dispositivi di disinfezione dei veicoli stessi.

Le operazioni di:

magazzinaggio uova;

selezione uova;

incubazione;

schiusa;

selezione ed imballaggio pulcini;

sosta e spedizione pulcini,

debbono avere luogo in reparti separati.

Deve essere disponibile un locale separato per lo stoccaggio dei materiali di uso ed un locale per il lavaggio delle attrezzature.

L'incubatoio deve essere dodato di spogliatoi, servizi igienici e vestiario per il personale.

2.2.3.2. *Personale.*

L'incubazione delle uova deve essere condotta sotto la responsabilità di persone nominativamente designate dal titolare dell'allevamento e segnalate alla USL competente per territorio.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

Il personale addetto ai controlli ufficiali ed eventuali visitatori deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione dall'azienda.

2.2.3.3. *Disinfezione.*

L'insieme delle installazioni deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

Tutti i rifiuti debbono essere distrutti.

Le operazioni di disinfezione riguardano:

le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione;

gli incubatoi, regolarmente;

i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

Tutti i rifiuti debbono essere distrutti.

Debbono essere effettuate periodicamente derattizzazioni e controlli dei roditori.

2.2.3.4. *Controlli e registrazioni.*

In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo:

la provenienza delle uova e la data di arrivo;

i rusultati della schiusa;

le anomalie constatate;

gli esami di laboratorio effettuati ed il loro esito;

gli eventuali programmi di vaccinazione;

il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse;

la destinazione dei pulcini di un giorno.

Le schede o i registri devono essere a disposizione dell'autorità veterinaria della USL.

2.3. *Programma di controllo sanitario delle malattie.*

2.3.1. *Salmonella Pullorum - Gallinarum - Arizona.*

2.3.1.1. *Specie interessate.*

Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici, anatre.

Per la Salmonella Arizona: tacchini.

Per la Salmonella Enteriditis e Typhimurium: galline, tacchini, faraone, anatre.

2.3.1.2. *Controlli sanitari.*

L'infezione viene determinata a mezzo di esami sierologici e batteriologici.

I tempi, le percentuali ed i tipi di esami da effettuare su galline, tacchini e faraone sono riassunti nella Tabella 1.

Per quaglie, fagiani, pernici, anatre, si effettua almeno una volta l'anno un esame durante il periodo di produzione prelevando 60 campioni per allevamento.

TABELLA 1

CONTROLLI

Salmonelle: Pullorum - Gallinarum - Arizona

Età	Prelievi	RIPRODUTTORI				Galline per uova da consumo
		Polli	Galline	Tacchini	Faraone	
Arrivo pulcini	10 pulcini + 10 fondi scatola	B (p-g)	B (p-g)	B (p-g-a)	B (p-g)	B (g)
Al 10% di deposiz.	100% soggetti	S (p)	S (p)	S (p)	S (p)	—
Al 30% di deposiz.	10% soggetti	—	—	—	—	S (g)
Uova incubate non schiuse	30 uova per ogni schiusa e per ogni pollaio di provenienza	B (p-g)	B (p-g)	B (p-g-a)	B (p-g)	—
Piumino	1 gr come sopra					

B = esame batteriologico
S = esame sierologico
p = Salmonella pullorum
g = Salmonella gallinarum
a = Salmonella Arizona

2.3.2. *Mycoplasma Gallisepticum - Meleagridis - Sinoviae.*

2.3.2.1. *Specie interessate.*

Per il Mycoplasma Gallisepticum: polli, galline e tacchini.

Per il Mycoplasma Meleagridis: tacchini.

Per il Mycoplasma Sinoviae: polli, galline, tacchini.

2.3.2.2. *Controlli sanitari.*

L'ispezione viene determinata a mezzo di esami batteriologici e sierologici.

I tempi, le percentuali ed i tipi di esami da effettuare sono riassunti nella Tabella 1.

TABELLA 2

CONTROLLI

Mycoplasma: Gallisepticum - Meleagridis - Synoviae

Esami sierologici

Età	Prelievi	RIPRODUTTORI		
		Polli	Galline	Tacchini
Pulcini:				
a 3 giorni	30/60 pulcini vivi	G S	G S	G S M
10/12 settimane	60 prelievi di sangue	G S	G S	—
14 settimane	come sopra	—	—	G S M
16/18 settimane	come 10/12 settimane	G S	G S	—
20/23 settimane	prelievi di sangue su 5% animali	G S	G S	G S M
28/30 settimane	prelievi di sangue su 5% animali	—	—	G S M
Ogni 4 settimane	60 prelievi di sangue	G S	G S	G S M

G = Mycoplasma gallisepticum
S = Mycoplasma synoviae
M = Mycoplasma meleagridis

2.4. *Condizioni per la sospensione o ritiro del riconoscimento di uno stabilimento.*

2.4.1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

a) qualora le condizioni previste precedentemente non siano più soddisfatte;

b) fino a conclusione di una indagine rispondente alla malattia:

in caso di sospetta influenza aviare o di sospetta Malattia di Newcastle nello stabilimento;

se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento ed un focolaio di influenza aviare o da Malattia di Newcastle;

se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento ed un focolaio di influenza aviare o di Malattia di Newcastle;

c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni relative alle infezioni di Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione.

2.4.2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato:

a) se si manifesta l'influenza aviaria o la Malattia di Newcastle nello stabilimento;

b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis.

2.4.3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:

a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviare o della Malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;

b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:

i) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;

ii) Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.

95A0626

CIRCOLARE 12 gennaio 1995, n. 2.

Rinnovo delle autorizzazioni alla fabbricazione e immissione in commercio degli ex integratori medicati (premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati).

All'A.I.S.A.
Alla Vetindustria
All'Assalzoo
A tutte le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari
A tutti i fabbricanti autorizzati di medicinali veterinari
A tutte le aziende autorizzate alla fabbricazione e commercializzazione di integratori medicati

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 e nonostante la circolare del Ministero della sanità datata 9 marzo 1992, n. 7, esplicativa delle applicazioni del decreto legislativo medesimo, sono emerse presso gli operatori interessati diverse perplessità in merito all'interpretazione delle procedure da adottare per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione alla fabbricazione ed alla immissione in commercio degli ex integratori medicati (premiscele medicate e medicinali veterinari prefabbricati), già concessa a tempo indeterminato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969.

In particolare le perplessità emerse e le relative richieste di chiarimenti vertono sulla fisionomia da conferire alle domande di rinnovo che gli interessati devono presentare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro il 31 dicembre 1994, per ottenere conferma di autorizzazione alla commercializzazione fino al 31 dicembre 1996, secondo il dettato dell'art. 37, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 119.

Nell'intento di fornire opportune chiarificazioni sulle procedure di rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio degli ex integratori medicati già rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, si precisa quanto segue:

le premiscele medicate (ex integratori medicati) sono da considerare a tutti gli effetti medicinali veterinari idonei alla terapia di massa e destinati alla somministrazione orale tramite l'alimento;

dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 119/92 per la registrazione di tutti i medicinali veterinari, ivi compresi le premiscele medicate ed i medicinali veterinari prefabbricati, si applica pienamente la nuova normativa già a partire dal 4 marzo 1992, mentre per gli ex integratori medicati già registrati in conformità al decreto ministeriale 4 agosto 1969, dovrà essere dimostrata la piena corrispondenza ai requisiti definiti dal decreto legislativo n. 119/92, al termine del periodo di rinnovo previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 119/92.

Pertanto, in occasione delle procedure di rinnovo, le aziende interessate sono tenute a presentare idonea documentazione ai sensi dell'allegato al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che modifica l'allegato al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Tuttavia, considerando che gli ex integratori medicati attualmente in commercio sono costituiti esclusivamente di principi attivi ammessi alla lista positiva di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1969 e quindi ben noti nelle loro caratteristiche farmacotossicologiche essenziali, la documentazione che le aziende interessate sono tenute a presentare a sostegno della domanda di rinnovo, dovrà essere composta nel modo seguente:

A) Documentazione analitica (relativa alla qualità).

Tale documentazione dovrà contenere le informazioni fisico-chimiche, biologiche o microbiologiche previste dal Titolo I, parte 2, dell'allegato al decreto legislativo n. 66/93, con particolare riferimento al punto *C)*, corredata dalla prevista relazione dell'esperto.

B) Documentazione di innocuità e di studio sui residui (relativa alla sicurezza).

Tale documentazione, anche di natura bibliografica, potrà prescindere dalla descrizione delle proprietà farmacotossicologiche dei principi attivi già largamente noti, ma dovrà viceversa fornire esaurienti indicazioni in merito allo studio dei residui. A tale proposito, per ciascun ex integratore medicato autorizzato è necessaria la presentazione di:

1) una documentazione, anche di natura bibliografica per i principi attivi noti, che illustri il comportamento farmacocinetico del principio attivo o dei principi attivi che compongono l'integratore medicato;

2) informazioni di cinetica plasmatica nel veicolo alimentare con particolare riguardo alla fase di eliminazione, in seguito alla somministrazione dell'ex integratore medicato stesso alle specie di destinazione indicate dal decreto di autorizzazione.

Laddove il veicolo alimentare è costituito da mangime, per veicolo alimentare si intende un mangime tipo, rappresentativo del mangime normalmente usato per la specie e/o, ove necessario, per la categoria di animale da trattare, purché il mangime sia qualificato nelle sue caratteristiche di digeribilità e di contenuto di energia metabolizzabile;

3) relazione dell'esperto che deve essere costituita da una valutazione critica delle documentazioni indicate ai precedenti punti 1) e 2), nonché dell'idoneità del metodo d'analisi di cui al successivo punto 4); tale relazione dovrà contenere inoltre indicazioni relative al tempo di sospensione da praticare al fine di conseguire livelli di residuazione tissutale ottemperanti i valori di MRL già fissati con regolamento CEE 2377/90 o in via di progressiva fissazione da parte della Unione europea.

Tale indicazione è necessaria trattandosi di medicinali veterinari da somministrare ad animali produttori di derrate destinate al consumo alimentare umano;

4) un metodo di analisi per i residui, compatibile con il limite massimo di residuo tollerabile previsto dal regolamento 2377/90/CEE. Qualora fossero disponibili documentazioni relative a prove sperimentali, comunque condotte, sui principi attivi, eseguite con metodologie analitiche idonee a dimostrare il conseguimento di valori residuali pari o inferiori a quelli degli MRL fissati dall'attuale normativa, gli interessati possono produrle a sostegno della loro istanza.

C) Documentazione relativa a prove pre-cliniche e cliniche (relativa all'efficacia).

È necessaria la presentazione di un expertise che costituisca una valutazione critica dell'efficacia dell'ex integratore medicato nelle specie autorizzate.

In merito ai tempi di presentazione della domanda di rinnovo e della documentazione a sostegno, si comunica quanto segue:

entro la data improrogabile del 31 dicembre 1994, devono essere presentate le domande di rinnovo e, qualora disponibile, la documentazione secondo le modalità illustrate con la presente circolare; le aziende che adottino questa opportunità, potranno contare sulla priorità di esame delle pratiche così inoltrate;

nel caso in cui la documentazione richiesta non sia già disponibile, la domanda di rinnovo deve indicare, in merito a ciascun prodotto, il tipo di documentazione ed i tempi previsti per l'inoltro che, comunque, deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Per gli ex integratori medicati contenenti principi attivi per i quali a tale data non sarà stato ancora fissato un MRL definitivo o provvisorio, sarà possibile presentare la documentazione relativa ai punti *B* e *C* entro il successivo 30 giugno 1996. Tuttavia la documentazione relativa alla qualità del prodotto (punto *A* della presente circolare) deve comunque essere inviata entro il 31 dicembre 1995;

in ogni caso, la domanda di rinnovo inoltrata entro il 31 dicembre 1994, dovrà essere accompagnata da una copia degli stampati illustrativi corretti secondo il disposto degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 119/92, nel caso in cui si utilizzi anche uno stampato illustrativo interno alle confezioni; nel caso in cui non si ricorra all'uso di stampati illustrativi interni, tutte le indicazioni previste dall'art. 28 del suddetto decreto, devono figurare sull'etichetta esterna;

alla domanda di rinnovo relativa a ciascun ex integratore medicato trasformato in medicinale veterinario prefabbricato in base al disposto dell'art. 19 del decreto ministeriale 16 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto dallo stesso decreto, dovrà essere allegata la documentazione relativa alla qualità (lettera *A* della presente circolare); tale domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 31 dicembre 1994;

i fascicoli, le cui domande di rinnovo al 31 dicembre 1995 o, nei casi previsti dalla presente circolare, al 30 giugno 1996, non risultino complete della documentazione inoltrata secondo le modalità indicate ai punti precedenti, non verranno esaminati dalla Direzione generale dei servizi veterinari. I prodotti corrispondenti a tali domande, pertanto, non potranno più essere immessi sul mercato, configurandosi in tale situazione, il caso di non corretta presentazione della domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1;

è inoltre evidente che la mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il 31 dicembre 1994, costituisce rinuncia alle autorizzazioni alla commercializzazione dei corrispondenti ex integratori medicati. In tal caso i prodotti per i quali non venga presentata domanda di rinnovo entro il 31 dicembre 1994, non potranno più essere commercializzati a partire dal 1° gennaio 1995 ed il Ministero della sanità provvederà alla loro revoca d'ufficio entro e non oltre il 31 marzo 1995.

Si richiamano inoltre i titolari di autorizzazione alla fabbricazione degli ex integratori medicati che non abbiano già provveduto in tal senso, all'obbligo di inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro il 31 dicembre 1994, la relativa domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, al fine di ottenere il riconoscimento delle autorizzazioni alla fabbricazione già rilasciate ai sensi della legge n. 281/1963, fino al 31 dicembre 1996.

Il Ministro: COSTA

95A0600

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il raggruppamento scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

raggruppamento scientifico-disciplinare M02A - «Storia moderna», comprendente la disciplina: storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A0612

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1994 concernente: «Rideterminazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ravenna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 13, prima colonna, quinto rigo, dove è scritto: «L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.», leggasi: «L'aeroporto *non* è aperto al traffico strumentale e notturno.».

95A0588

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300